

REGIONE PIEMONTE

-----o-----

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Regolamento per l'utilizzo dei posti d'ormeggio porticciolo e pontili Comune di MERGOZZO

Aggiornamento al regolamento già approvato con DCC n. 16/2006 e DCC n. 61/2009

INDICE

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 Disposizioni generali

Titolo II – Modalità di assegnazione

Art. 2 Condizioni per le assegnazioni - bando

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Art. 4 Casi di esclusione delle domande

Art. 5 Riserva degli spazi acquei disponibili

Art. 6 Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione degli spazi acquei

Art. 7 Modalità di assegnazione degli spazi acquei

Art. 8 Graduatoria e pubblicità

Art. 9 Informazioni e modulistica

Titolo III - Caratteristiche di concessione

Art.10 Condizioni per le assegnazioni

Art. 11 Durata della concessione

Art. 12 Adempimenti degli assegnatari

Art. 13 Spazi occupati

Art. 14 Tipologie di ormeggio disponibili e tariffe

Art. 15 Riduzioni dei canoni

- Art. 16 Esclusione
- Art. 17 Sostituzione dell' unità di imbarcazione
- Art. 18 Decadenza , revoca , recessione

Titolo IV – Disciplina degli ormeggi traffico marittimo e doveri degli utenti

- Art. 19 Targhe o Titolo di proprietà
- Art. 20 Ormeggio
- Art. 21 Regole di circolazione
- Art. 22 Manutenzioni
- Art. 23 Norme di ordine generale
- Art. 24 Responsabilità
- Art. 25 Sorveglianza
- Art. 26 Inagibilità
- Art. 27 Occupazioni abusive
- Art. 28 Penali - Sanzioni Amministrative

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disposizioni Generali

Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio presso le strutture di interesse comunale e più precisamente :

- n. 40 posti barca c/o Porticciolo turistico sito in Mergozzo Capoluogo - P.zza Cavour
- n. 1 boa in acqua davanti Municipio
- n. 12 posti barca suddivisi su n. 3 pontili galleggianti posti in prossimità della spiaggia "La Quartina " e adiacenti il Municipio di Mergozzo

alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.

Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole autorizzazioni agli ormeggi rilasciate dal Comune.

Il diritto d'uso sarà assegnato dal responsabile del servizio sulla base di apposite graduatorie approvate, le quali hanno validità triennale coincidente con l'anno solare e previo pagamenti del relativo canone secondo le tariffe approvate con appositi atti di Giunta Comunale.

Il diritto d'uso giornaliero non è consentito .

TITOLO II

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Art. 2 Condizioni per le assegnazioni -Bando

Il Diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili viene autorizzato a singole persone fisiche o giuridiche che risultano proprietarie dei natanti attraccati.

Il diritto d'uso è di tipo triennale .

Il Comune assegna gli spazi acquei per ormeggio previa pubblicazione di apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

Il bando contiene:

- Le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- Il contingente degli spazi acquei disponibili suddiviso per località;
- Le procedure di assegnazione degli spazi acquei e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve di spazi acquei;
- Le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione degli spazi acquei;
- I casi per i quali viene meno il diritto di assegnazione;

- Le norme generali riguardanti i divieti;
- Il richiamo al presente regolamento per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant'altro in riferimento alle assegnazioni dei posti d'ormeggio;

Il bando per l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio deve essere pubblicato all'Albo pretorio almeno per venti giorni consecutivi precedenti il periodo indicato per la presentazione delle domande.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Le domande per le assegnazioni vanno redatte sull'apposito modello, fornito dal Comune, con l'indicazione della tipologia richiesta e dovranno essere recapitate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune / trasmesse a mezzo raccomandata o pec entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal bando .

I soggetti interessati potranno, previa dichiarazione di conoscenza del Regolamento per l'utilizzo dei posti d'ormeggio , presentare domanda per l'occupazione di un solo posto barca.

Non saranno tenute in considerazione le domande inerenti più unità di navigazione.

La richiesta di assegnazione dei posti di ormeggio non impegna L'Amministrazione comunale al rilascio del relativo diritto d'uso richiesto.

Ogni posto d'ormeggio verrà identificato con opportuna delimitazione e numerazione ben visibile che sarà posta in essere a cura dell'Amm.ne Com.le.

La scelta dei posti verrà effettuata dal responsabile del servizio tecnico che, valuterà se possibile, all'atto dell'assegnazione , la preferenza prospettata sull'istanza , , sulla base della totalità delle richieste pervenute .

La proprietà dell'imbarcazione è da dimostrare allegando alla domanda copia dell'assicurazione del motore o dichiarazione che la barca è sprovvista di motore. Viene inoltre richiesta la documentazione fotografica della barca.

Nel caso in cui il richiedente non disponga ancora di imbarcazione propria è sufficiente che in fase di partecipazione al bando dichiarare e si impegni a rispettare i requisiti di cui all'art. 3 e 14 del presente regolamento.

La domanda dovrà inoltre contenere:

1) I seguenti dati relativi al richiedente:

- a) I dati anagrafici del richiedente: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita;
- b) I dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani: via e numero civico, comune, provincia e C.A.P. , recapito telefonico /mail .
- c) I dati per i non residenti : Comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo, recapito telefonico/mail e domicilio in Italia (copia contratto di locazione o dichiarazione proprietà immobile sito nel Comune di Mergozzo)
- d) I dati del richiedente per società, enti pubblici, associazioni: denominazione e tipo di ente, società o associazione, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico/mail ;

2) I seguenti dati relativi allo spazio acqueo richiesto:

La specificazione delle dimensioni dello spazio acqueo richiesto per l'unità di navigazione.

3) I seguenti dati relativi all'unità di navigazione:

- a) La specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione: es. (vigilanza, soccorso, privato, associazione sportiva, altro).
- b) La specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione: nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, ev. targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm, pescaggio.
- c) L'indicazione del tipo di propulsione: remi, vela con deriva fissa o mobile, motore elettrico o a scoppio (nel caso di barche di soccorso).

4) La seguente documentazione:

- a) n. 1 fotografia dell'unità di navigazione in primo piano a colori, nel caso in cui l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare visibili particolari come stemmi, disegni, scritte.

5) La seguente dichiarazione, ai sensi dell'Art. 4 Legge n. 15/1968 e dell'Art. 2 Legge n. 191/1998, inerente l'obbligo di:

- a) essere proprietario dell'unità di navigazione;
ed in caso di assegnazione del posto d'ormeggio di:
- b) accettare il posto assegnato;
- c) non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- d) provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all'invio agli uffici comunali entro i termini prescritti dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
- e) comunicare tempestivamente al Comune la sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione;
- f) non aver presentato per la stessa unità di navigazione altre domande né per se stesso né in nome di contitolari, familiari o altro;
- g) di presentare/stipulare ad assegnazione avvenuta polizza assicurativa, intestata al richiedente o riferita al proprio nucleo familiare, per responsabilità civile verso terzi per eventuali guasti o danneggiamenti causati dalla propria unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione;

Le domande non sottoscritte dal richiedente non saranno accolte.

Art. 4 Casi di esclusione delle domande

Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui all'articolo precedente non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione.

E' fatto obbligo di presentare una sola domanda per unità di navigazione e per nucleo familiare pena l'esclusione di tutte le istanze presentate per l'unità di navigazione stessa.

In caso di più persone fisiche proprietarie dell'unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste, che dovrà essere anche la titolare della polizza assicurativa o dimostrare che la polizza in questione copre il nucleo familiare di cui il soggetto fa parte.

Non saranno accolte le domande mancanti dei dati e/o della documentazione di cui all'Art. precedente.

Nel caso di richieste di assegnazione valide ma prive dei documenti attestanti i diritti di precedenza di cui all'Art. 6 verrà meno il diritto di precedenza richiesto.

Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio acqueo per l'ormeggio, in seguito ad accertamento del Comune, determinano l'esclusione dalla procedura di assegnazione.

La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio non impegna il Comune al rilascio della prevista concessione se non nell'ambito delle procedure di cui agli artt. seguenti del presente Regolamento.

Per istanze presentate relativamente a tipologie di imbarcazione diverse non rientranti fra le Imbarcazioni "leggere-tipo lancia da pesca", la possibile assegnazione dei Posti barca sarà consentita esclusivamente in acqua presso i pontili galleggianti/boe nelle vicinanze della "Spiaggia la Quartina" e adiacenti edificio municipale e solo se ci saranno disponibilità una volta esaurite le richieste di imbarcazioni "leggere/lance da pesca" di residenti.

L'assegnazione seguirà in ogni caso le priorità indicate all'art. 6 del presente regolamento ;

Art. 5 Riserva sugli spazi acquei disponibili

Il Comune di Mergozzo appone una riserva su una quota degli spazi acquei per l'ormeggio per le seguenti categorie:

1. n. 1 posto per unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso , sono riservati senza esborso di onere alcuno, presso il primo pontile nei pressi della sede municipale
2. n. 1 posto per unità di navigazione unità di appoggio o di soccorso di società sportive riconosciute e autorizzate dagli Enti Pubblici ;

Il Comune di Mergozzo può stabilire nel bando altre quote di riserva sugli spazi acquei per ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle istanze presentate da soggetti presenti sul territorio.

Per la definizione di quote di riserva aggiuntive rispetto a quelle elencate al precedente comma 1 dovrà essere data priorità alle unità di navigazione elencate al successivo Art. 6 che esercitano attività professionale o che operano senza fini di lucro per la promozione sociale della attività nautica.

Art. 6 Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione degli spazi acquei

Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si dovranno adottare i seguenti criteri di priorità:

1. unità adibite a servizio pubblico di vigilanza e soccorso appartenenti agli organi competenti ;
2. unità di appoggio o di soccorso di società sportive riconosciute e autorizzate dagli Enti Pubblici; tale unità dovrà portare sulle fiancate le scritte che ne identifichino l'impiego e la società di appartenenza ;
3. unità di residenti nel Comune di Mergozzo;
4. unità di non residenti proprietari o locatari di unità immobiliare residenziali nel Comune di Mergozzo (con contratto regolarmente registrato per una durata minima di locazione di un anno);
5. unità di non residenti nel Comune di Mergozzo.

Le prenotazioni , fatte salve le priorità come sopra previste , verranno accettate previa verifica dei requisiti da parte dell'Amministrazione Comunale .

Art. 7 Modalità di assegnazione degli spazi acquei

Dopo aver definito le precedenze e le riserve di cui agli artt. 5 e 6 nonché la ripartizione degli spazi acquei in base alle tipologie e dimensioni dell'unità di navigazione, gli spazi acquei verranno assegnati con sorteggio aperto al pubblico delle domande ammesse in seguito ad istruttoria del Comune.

Il sorteggio sarà con estrazione manuale per l'assegnazione degli spazi acquei .

Ai fini dell'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, si procederà ad effettuare i sorteggi delle domande ammesse in base alle dimensioni dello spazio acqueo richiesto , con possibilità se richiesto in fase di istanza , di conferma in caso di riassegnazione del posto barca .

Art. 8 Graduatoria e pubblicità

Ai fini dell'assegnazione dovrà essere costituita una Commissione per l'assegnazione degli spazi acquei con il compito di espletare le operazioni di sorteggio e di formulare la graduatoria definitiva.

La Commissione per l'espletamento delle assegnazioni, da effettuarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale , sarà costituita nel seguente modo:

- Responsabile del Servizio Tecnico,
- Rappresentante della Polizia Municipale
- Funzionario del servizio tecnico/amministrativo che fungerà anche da verbalizzante

Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, il Comune , tramite la Commissione di cui sopra redige una graduatoria delle domande e delle assegnazioni, suddivisa per località di ormeggio in base alle dimensioni degli spazi acquei, per poi procedere, con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria ed al rilascio per ogni assegnatario della concessione del posto di ormeggio.

Nella redazione della graduatoria il Comune, compatibilmente con la disponibilità di spazi acquei nei diversi settori di porto, soddisferà la preferenza per il settore di porto indicato dal richiedente.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento dei posti d' ormeggio disponibili e rimarrà utilizzabile nel periodo di validità triennale dell'assegnazione per subentri in caso di eventuali rinunce/disdette.

Le eventuali domande pervenute oltre il termine stabilito dal bando triennale di riferimento, per la presentazione delle istanze potranno essere collocate, in ordine cronologico di registrazione, in una lista d'attesa da utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie derivanti dal bando

Secondo il verificarsi delle disponibilità di spazi acquei per ormeggio nei settori di porto, dopo aver comunque esaurito la graduatoria, tali domande potranno rientrare nelle procedure di assegnazione sempre sulla base dei criteri di priorità di cui all'Art.6 .

Qualora un assegnatario rinunci allo spazio acqueo assegnato, quest'ultimo viene assegnato al primo richiedente che abbia la precedenza nella graduatoria interessata dalla predetta rinuncia, redatta in base alla dimensione dello spazio acqueo.

Art. 9 Informazione e modulistica

Per tutte le informazioni in merito al presente bando/regolamento e per la modulistica occorrente alla presentazione delle domande, è possibile rivolgersi al Comune di Mergozzo Ufficio Tecnico - Tel. 0323/80101 int. 9 e sul sito internet www.comunedimergozzo.it

TITOLO III CARATTERISTICHE DI CONCESSIONE

Art. 10 Condizioni per le assegnazioni

Il diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili viene autorizzato per un solo posto a singole persone fisiche, cittadini comunitari e/o stranieri, che risultano proprietari di natanti.

Il diritto d'uso è di tipo triennale .

Tutte le condizioni per le assegnazioni triennali dei posti d'ormeggio sono fissate nel precedente Titolo II .

Il diritto d'uso triennale verrà assegnato dal responsabile del servizio sulla base di apposite graduatorie approvate, le quali hanno validità triennale (vedi art. 1) e previo pagamento del relativo canone secondo le tariffe di cui al successivo art. 14 .

Il diritto d'uso giornaliero non è previsto nel presente regolamento.

La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non sono ammessi.

NON è consentito il subentro.

In caso di vendita dell'imbarcazione l'assegnatario dovrà obbligatoramente comunicare la rinuncia al posto barca e la riassegnazione dello stesso seguirà l'eventuale graduatoria derivante dal bando di riferimento e/o le eventuali istanze in lista di attesa .

Art. 11 Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione avrà una durata triennale con riferimento all'anno solare e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di stipula ;

"Entro il 30/11 di ogni anno il Comune potrà disporre un diverso posizionamento delle barche per soddisfare le eventuali future richieste degli utenti. L'utente è obbligato a comunicare l'eventuale modifica delle dimensioni dell'imbarcazione ormeggiata entro e non oltre il 30/10 di ogni anno."

Art. 12 - Adempimenti degli assegnatari

Il contrassegno rilasciato dal Comune agli assegnatari dell'ormeggio deve essere esposto a bordo a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile anche dal pontile in sede d'attracco.

Il concessionario dovrà avere l'avvertenza di non applicarlo su parti mobili (telo di protezione, motore etc).

Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 20 giorni dalla data di ricevimento del titolo alla concessione del posto di ormeggio, facendo pervenire al Comune, entro e non oltre i successivi 20 giorni dall'avvenuto pagamento, la parte denominata "attestazione" del bollettino di versamento.

In caso di mancata osservanza dei termini indicati al comma 2 del presente articolo viene meno il diritto all'assegnazione.

L'assegnatario dovrà stipulare e consegnare al Comune, congiuntamente all'attestazione di pagamento degli oneri di cui al comma 2, copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dalla quale risulti evidente l'intestazione della polizza a nome del proprietario dell'unità di navigazione o componente proprio nucleo familiare e la data di stipula (che deve risultare antecedente la data del ritiro da parte del concessionario del contrassegno di cui al comma 1 del presente articolo);

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione.

Art. 13 - Spazio occupato

Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dalla unità di navigazione al momento dell'assegnazione del punto fisso di stazionamento od ormeggio, viene considerato il modulo di ingombro dell'unità stessa intesa come rettangolo ideale ottenuto dalla lunghezza massima per la larghezza massima dell'unità considerata , e l'applicazione della tariffa sarà definita secondo la "Tipologia di Ormeggio A " di cui al successivo art. 14 .

Art. 14 - Tipologie di ormeggio disponibili e tariffe

Alla data di approvazione del presente Regolamento per l'utilizzo dei posti di ormeggio del Porticciolo turistico sito in Mergozzo Capoluogo - P.zza Cavour , di n. 2 pontili galleggianti in prossimità della spiaggia "La Quartina " e di n. 1 pontile galleggiante in località Municipio e n. 1 boa antistante Rampa di alaggio presso municipio , tenuto conto delle dimensioni e le conformazioni degli approdi , viene individuata la seguente tipologia di ormeggio:

Tipologia "A" (adatta per imbarcazioni "leggere" tipo lancia da pesca)

Descrizione

Posti barca situati in acqua individuati da apposite boe presso il costruendo nuovo porticciolo di P.zza Cavour :

Posti barca in acqua su pontili galleggianti vicinanze "Spiaggia la Quartina" e adiacenti edificio municipale

Posto barca in acqua individuato da apposita boa in corrispondenza rampa di alaggio municipio

Dimensioni sagoma

Lunghezza massima (fuori tutto) fino a mt. 7,00 e larghezza (baglio massimo) fino a mt. 1,50

Posti disponibili :

-n. 40 BOE Porticciolo Mergozzo Capoluogo

-n. 12 punti di ormeggio Pontili galleggianti " Spiaggia la Quartina" e "Municipio" di cui n. 1 riservati a mezzi di vigilanza (vedi art. 5 presente regolamento)

n. 1 punto d'ormeggio RISERVATO a mezzi soc. spoortive.

-n. 1 BOA presso Municipio

PER UN TOTALE DI 53 POSTI BARCA

L'importo del canone e' determinato annualmente ai sensi art. 7 , comma 6 della LR 2/2008 con Delibera Giunta Regionale del Piemonte

Art. 15 - Riduzioni dei canoni

Al fine di salvaguardare le attività pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:

1. unità adibite a servizio pubblico di vigilanza e soccorso appartenenti agli organi competenti : ESENZIONE 100%

per le restanti categorie non sono previste riduzioni se quelle previste dalla LR n. 2 del 17 gennaio 2008;

Art. 16 - Esclusioni

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchino le capacità ricettive dei porti e le tipologie di imbarcazione Tipologia "A" (adatta per imbarcazioni "leggere" tipo lancia da pesca)

Gli ormeggi possibili con le loro rispettive dimensioni sono quelli individuati sui siti e riportati nelle apposite planimetrie allegate al presente.

Tuttavia per Tipologie diverse non rientranti fra le Imbarcazioni "leggere" tipo lancia da pesca l'eventuale assegnazione di Posto barca sarà possibile solo se ci saranno disponibilità una volta esaurite le richieste di imbarcazioni "leggere/lance da pesca" di residenti e unicamente in acqua su pontili galleggianti/boe nelle vicinanze della "Spiaggia la Quartina" e "Municipio" adiacenti edificio municipale) con le modalità già indicate all'art. 4 del presente regolamento;

Art. 17 - Sostituzione

Eventuali sostituzioni dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità non rientri in una tipologia non contemplata dal presente regolamento; in tali ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 gg. Al Comune di Mergozzo le caratteristiche della nuova unità di navigazione.

Art. 18 - Decadenza , Revoca,Rinuncia

Il Comune può dichiarare la **decadenza** della concessione:

- a. Per mancato pagamento del canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento
- b. Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione
- c. Per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione ,o imposti da norme di legge o di regolamenti approvati successivamente alla data di rilascio;
- d. Per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione
- e. In caso di non utilizzo del posto barca assegnato per 3 mesi consecutivi nel periodo maggio/settembre;

Il Comune può **revocare** il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante

non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

La **rinuncia** al diritto d'uso triennale può essere presentata in ogni momento.

Da diritto al rimborso del 50% del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d'uso.

Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie annuali approvate da Responsabile del Servizio.

TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI E DOVERI DEGLI UTENTI

Art. 19 - Targhe o titolo di proprietà

Tutti i natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione ovvero , ove non obbligatorie, il proprietario dovrà consegnare al Comune apposita documentazione o autocertificazione comprovante la proprietà dell'unità da diporto.

Art. 20 - Ormeggio

Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto loro assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.

Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

Art. 21 - Regole di circolazione

Nel porto e nelle sue immediate adiacenze la velocità dei natanti non deve superare i 5 Km/h. La percorribilità delle banchine deve sempre essere assicurata e non devono essere ingombrate da materiale privato.

Art. 22 - Manutenzioni

Le manutenzioni ordinarie dei porti vengono eseguite direttamente dal Comune o attraverso ditte incaricate.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni e al sistema di ormeggio in dotazione (funi , ganci e carrucole) Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.

Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate od affondate, saranno rimosse immediatamente dall'incaricato del Comune a spese del concessionario, previa comunicazione all'interessato ;

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente all'incaricato del Comune.

Art. 23 - Ordine generale

E' vietato bagnarsi nel porto e nelle sue immediate vicinanze.

E' vietato praticare la balneazione, la pesca e le attivita' sportive nell'intera area portuale e nelle sue immediate vicinanze

E' vietato il deposito anche temporaneo di imbarcazioni sulla rampa di allaggio di P.zza Cavour. L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.

Sono vietati lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi.

E' vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

Avarie che causino perdite di olio o carburante sono da riparare senza indugio.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere muniti di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.

Art. 24 - Responsabilità

L'uso del porto avviene a rischio proprio dell'utente, poiché le strutture non sono custodite.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, all'interno del porto, sia ai manufatti che agli altri natanti.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

Art. 25 - Sorveglianza

Il Comune, per il tramite dei propri incaricati, vigilerà sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

Art. 26 - Inagibilità

In caso di inagibilità dei posti di ormeggio assegnati per problemi connessi al livello del lago, per manutenzioni varie e per qualsiasi altra ragione, l'intestatario della concessione non può vantare alcuna pretesa di sorta dal Comune.

Art. 27 - Occupazioni abusive e/o fuori dagli spazi

Nel caso specifico di occupazioni abusive (occupazioni senza titolo) di qualsiasi ormeggio con natanti od altro genere di materiale, si procederà all'ingiunzione alla rimozione entro 48 ore, contestualmente alla applicazione della sanzione amministrativa da € 52,00 a € 517,00, al proprietario, qualora sia noto, o nei confronti di ignoti.

Sono considerate occupazioni abusive anche il deposito di natanti e materiali sulle spiagge pubbliche, così come individuate nella planimetria generale e che verranno segnalate con appositi cartelli con la dicitura " Spiaggia Pubblica - Divieto di attracco natanti", come pure sulla rampa di allaggio di P.zza Cavour.

In caso di inadempienza sarà applicata la rimozione coattiva di quanto abusivamente depositato, natante o materiale di altro genere, e le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.

Art. 28 – Penali – Sanzioni Amministrative

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, verrà inflitta una sanzione da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 tenuto conto della gravità e recidività dell'infrazione commessa.

Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla L.689/81.

Prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, verrà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito; immediatamente se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata A.R. in ogni altro caso.

L'interessato avrà 30 gg. per controdedurre, decorsi i quali il Responsabile del Servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che verrà notificato all'interessato mediante raccomandata A.R.

In caso di recidiva del provvedimento sanzionatorio o di infrazioni gravi può essere applicata la regola del diritto d'uso.

Normativa di riferimento

- Art. 98 comma 1 lett. a) e b) del Testo Coordinato delle Leggi Regionali n. 44 del 26/04/2000 e n. 5 del 15/03/2001, in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.
- Determina Dirigenziale R.P. Direzione Trasporti -Settore Navigazione Interna n. 896/2001.
- Determina Dirigenziale R.P. Direzione Trasporti -Settore Navigazione Interna n. 249/2002.
- Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 5/8/2004 n. 6/R.
- L.R. n. 12/2004
- Determina Dirigenziale R.P. Direzione Trasporti -Settore Navigazione Interna n. 487/2005.
- Regolamento Regionale 04/05/1992 n. 1 (DCR 344/1992 - DPGR 1992/1992) Per la disciplina nella navigazione sulle acque del Lago di Mergozzo.
- LR n. 2 del 17 gennaio 2008;

Elenco regolamenti inerenti la navigazione e demanio idrico lacuale :

Regolamento Regionale recante: "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone, (Legge Regionale 17.01.2008, n. 2, articolo 11, comma 3)". Approvazione.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 giugno 2009, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 giugno 2009, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago d'Orta (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 giugno 2009, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18)".

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 17)".

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: "Istituzione del ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 20)".

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)".

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))".